

## REGOLAMENTO (CE) N. 2156/98 DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 1998

recante modifica del regolamento (CE) n. 1223/94 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata per determinati prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato per quanto riguarda la durata di validità dei titoli di fissazione anticipata per lo zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1097/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, primo comma,

considerando che il regolamento (CE) n. 1223/94 della Commissione che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata per determinati prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1479/98 <sup>(4)</sup>, stabilisce che i titoli di fissazione anticipata per lo zucchero siano validi fino alla scadenza del quinto mese successivo a quello della domanda;

considerando la situazione particolare del mercato mondiale dello zucchero, soprattutto la sua volatilità, il livello particolarmente elevato dei tassi di restituzione che si riscontra al momento attuale e la difficoltà di prevedere l'evoluzione dei prezzi, in particolare per quanto attiene all'attuale durata di validità dei titoli;

considerando che i livelli di restituzione aumentano sensibilmente i costi per l'esportazione di prodotti agricoli sotto forma di merci non comprese nell'allegato II e minacciano di ridurre ulteriormente la possibilità di esportare tali prodotti conformemente agli accordi internazionali conclusi dalla Comunità; che è opportuno

pertanto evitare che tale situazione sia ulteriormente aggravata da un eccessivo ricorso alla fissazione anticipata dei tassi di restituzione; che, nelle condizioni attuali, è opportuno limitare, in via provvisoria, la durata di validità dei titoli di fissazione anticipata fino alla scadenza del terzo mese successivo a quello della domanda;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato II,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1223/94, i titoli di fissazione anticipata relativi ai prodotti per cui è responsabile l'organizzazione comune del mercato dello zucchero sono validi fino alla scadenza del terzo mese successivo a quello della domanda.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

È applicabile alle domande di certificato presentate a partire da giovedì 1° ottobre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 1998.

*Per la Commissione*

Martin BANGEMANN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 157 del 30. 5. 1998, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 136 del 31. 5. 1994, pag. 33.

<sup>(4)</sup> GU L 195 dell'11. 7. 1998, pag. 9.